

CONVENZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BASIGLIO E IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (ART. 18 CCNL ENTI LOCALI DEL 23.02.2026)

Nella data dell'ultima firma digitale apposta al presente atto,

TRA

Il Comune di Trezzano sul Naviglio con sede in Trezzano sul Naviglio, C.F. 03029240151, rappresentato dal Segretario Comunale – Responsabile del Servizio gestione Risorse Umane, Dott.ssa Grosso Gabriella, nominato in seguito a Decreto Sindacale n. 37, del 31.12.2025;

E

il Comune di Basiglio con sede in Basiglio C.F.80109890154, rappresentato dal responsabile del settore affari generali nominato in seguito a Decreto Sindacale nr.8/2026;

di seguito individuati anche come “amministrazioni” e “parti”

Premesso che:

- Questo Ente, nell'ambito della programmazione triennale del personale ha previsto l'assunzione, tramite mobilità, di n. 1 Dipendente cat. D per la copertura del posto vacante di Funzionario presso il Settore Servizi alla persona;
- al termine della selezione pubblica bandita con atto di determinazione n. 57/2026 è risultata idonea e vincitrice della selezione la dipendente di ruolo del Comune di Trezzano sul Naviglio, Dott.ssa Paola Parente;
- il Comune di Trezzano sul Naviglio, prima della cessione del contratto che avrà decorrenza dal 01/07/2026, ha concesso, dietro specifica richiesta prot. n. 7403, al Comune di Basiglio, l'utilizzo a tempo parziale della dipendente stessa dal 11.06.2026 e fino al 30.06.2026 ai sensi dell'art. 18 del CCNL 23.02.2026;

Richiamati:

- l'art. 30 comma 2-sexies del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;*
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.”;*
- l'art. 18 del CCNL 23.02.2026 che regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante accordo, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL 22.1.2004 in virtù della quale il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Considerato che:

- tramite l'accordo di cui all'art. 18 del CCNL 2026 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

- le rispettive Amministrazioni Comunali di Trezzano sul Naviglio e Basiglio hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 115 del 10.06.2026, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvato lo schema del presente accordo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Basiglio n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata lo schema del presente accordo;

Dato atto che:

- l'accordo deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro presso gli Enti interessati, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

- la dipendente Dott.ssa Paola Parente con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di Basiglio (MI), secondo le condizioni e modalità indicate nel presente accordo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato a soddisfare le esigenze del Settore Servizi alla persona del Comune di Basiglio.

Art. 2- Oggetto dell'accordo

L'accordo ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Basiglio della prestazione lavorativa della Dott.ssa Paola Parente, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Trezzano sul Naviglio, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Il consenso della dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

La dipendente Dott.ssa Paola Parente presterà servizio per n. 10 ore/settimana (27,78%) presso il Comune di Basiglio e per n. 26 ore/settimana (72,22%) presso il Comune di Trezzano sul Naviglio.

La prestazione - fatte salve esigenze di operatività degli Enti che richiedano una differente organizzazione - dovrà essere effettuata, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale, dovuto come segue:

- lunedì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- martedì = Basiglio dalle 08.00 alle 19.00
- mercoledì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- giovedì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- venerdì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 13.00

La titolarità del rapporto di lavoro oggetto del presente accordo è conservata dal Comune di Trezzano sul Naviglio a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi,

congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs n. 196/2003, ecc.), verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentita l'interessata.

Per tutta la durata dell'utilizzo congiunto la dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di Basiglio attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

La presenza in servizio della dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale.

Compete a ciascuno degli enti convenzionati l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'operato della dipendente.

Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Basiglio verranno richieste e retribuite direttamente dall'Ente medesimo.

Il Comune di Basiglio provvederà a trasmettere il prospetto mensile da cui risultano gli orari di presenza effettuati dalla dipendente.

Art. 4 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Trezzano sul Naviglio in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Basiglio.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Basiglio, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Art. 5 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. I compensi accessori sopra indicati saranno liquidati direttamente a cura di ciascun ente.

Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 18, CCNL 2026) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 6- Forme di consultazione tra gli Enti

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui al presente accordo, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Eventuali problematiche inerenti la gestione dell'accordo verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Art. 7 – Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo avrà decorrenza dal 11/06/2026 e fino al 30/06/2026.

L'accordo sarà risolto nei seguenti casi:

a) per scadenza naturale;

b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali;

c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, anche su espressa richiesta del dipendente coinvolto; la volontà di risolvere unilateralmente l'accordo viene assunta con deliberazione giuntale trasmessa a mezzo PEC.

Art. 8 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

p. IL COMUNE DI BASIGLIO

La Dipendente

Dott.ssa Paola Parente